

CCIAA - CAMERA ARBITRALE DI VERONA
5 novembre 2019

ARBITRATO FUNZIONE E TIPOLOGIE

Prof. Avv. Alberto Tedoldi

Arbitrato (definizione)

Metodo di risoluzione delle controversie
alternativo alla giurisdizione (ADR) ed
eteronomo

Arbitrato rituale

Il lodo ha gli effetti della sentenza
(art. 824 *bis* c.p.c.)

Può essere omologato (*exequatur*)
(Art. 825 c.p.c.)

È soggetto a impugnazione per nullità dinanzi
alla Corte d'appello (art. 829 c.p.c.)

Corte cost. 223/2013

Cass. 24153/2013

Arbitrato irrituale

Il lodo ha efficacia solo contrattuale
(art. 808 *ter* c.p.c.)

È annullabile dal giudice competente secondo le
disposizioni del libro I c.p.c. solo per i vizi
procedurali indicati o per vizi contrattuali.

Non è munibile di *exequatur*

Arbitrato irrituale in materia di lavoro

Artt. 412 e 412 *quater* c.p.c. (sostituiti dal Collegato Lavoro, d.lgs. 183/2010)

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'art. 1372 e all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter . Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'art. 808-ter , decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Arbitraggio

L'arbitratore determina l'elemento mancante di
un contratto già concluso,
integrandone il contenuto
con *arbitrium boni viri* o *arbitrium merum*
(art. 1349 c.c.)

Cass. 13954/2005.

Clausole per arbitrato rituale e irrituale

Fino alla riforma l'**incertezza** sulla individuazione della *species* dell'arbitrato doveva essere **risolta** nel senso che le parti abbiano voluto prevedere un arbitrato **irrituale**, dovendosi ritenere, nel dubbio, eccezionale la deroga alla competenza del giudice ordinario, in considerazione del favor accordato dall'ordinamento a quest'ultima.

Ora la regola è inversa (art. 808 ter, c. 1, ult. frase c.p.c.): ma v. già C. 14972/2007:

Costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell'istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie previste dal legislatore, deve ritenersi che, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all'arbitrato rituale, ossia all'istituto tipico regolato dal codice di procedura civile.

CLAUSOLA CONTRATTUALE - esempio

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta ad un collegio di arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno secondo diritto. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un membro per ciascuna delle parti in conflitto; il Presidente del Collegio e l'eventuale membro necessario perché il Collegio risulti composto da un numero dispari di membri, saranno scelti di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti; in mancanza di accordo conseguito entro 20 giorni dall'accettazione dei primi arbitri, il Presidente e l'eventuale altro membro, così come l'arbitro della parte che eventualmente non abbia provveduto alla nomina, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Verona ad istanza della parte più diligente.

Arbitrato rituale e irrituale (indici nelle clausole)

Decisivi per la qualificazione come **rituale** dell'arbitrato, termini come "**controversia**", "**giudizio**", "**giudicare**"

per contro, ai fini della **irritualità**, presenza nel patto compromissorio del riferimento alla composizione **negoziale (o contrattuale)** della controversia

Arbitrato rituale e irrituale (indici nelle clausole)

Dubbio che possa essere decisiva per affermare la natura **irrituale** dell'arbitrato l'eventuale definizione contenuta nel patto compromissorio degli arbitri come **amichevoli compositori** o l'eventuale previsione che il loro *dictum* sia **inappellabile o non impugnabile**, perché anche nell'arbitrato rituale è ammesso il giudizio di equità ed è prevista la possibilità di stabilire la **non impugnabilità del lodo**

Arbitrato rituale e irrituale (indici nelle clausole)

Cass. civ., sez. I, 01-02-2007, n. 2213.

Ricorre un'ipotesi di arbitrato irrituale allorché le parti affidano a un privato il compito di risolvere una controversia mediante il ricorso a strumenti esclusivamente negoziali; in tal caso il lodo può essere impugnato innanzi al giudice ordinariamente competente per vizi del negozio e non per nullità innanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art 828 c.p.c. (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione della corte d'appello, che aveva desunto la natura irrituale dell'arbitrato dalla qualificazione dell'arbitro come «**amichevole compositore che giudichi *pro bono et aequo***» e del lodo come «**obbligatorio per le parti come se si trattasse di scrittura privata validamente sottoscritta**», ritenendo irrilevante la previsione della impugnabilità «solo per motivi di legittimità», ed aveva dichiarato quindi inammissibile l'impugnazione del lodo).

Arbitrato rituale e irrituale (indici nelle clausole)

Priva di rilevanza è l'autorizzazione a giudicare "**senza formalità di procedura**", dal momento che anche rispetto all'arbitrato rituale le parti possono lasciare liberi gli arbitri di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che essi ritengono più opportuno

Arbitrato rituale e irrituale (indici nelle clausole)

Dopo la novella del 2006, l'espressa menzione che le parti facciano di volere o meno l'exequatur del lodo arbitrale più che l'espressa deroga all'efficacia di sentenza: il criterio distintivo fra l'una e l'altra *species* di arbitrato proprio nell'**attitudine della decisione degli arbitri a ricevere l'exequatur.**

Arbitrato rituale e irrituale (indici nelle clausole)

Cass. civ., sez. I, 02-07-2007, n. 14972.

Posto che **sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata**, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impiersi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, **nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c.**, con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante **una composizione amichevole o un negozio di accertamento** riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (nella specie, la corte ha qualificato rituale l'arbitrato in un caso in cui la clausola compromissoria attribuiva all'arbitro unico un potere «decisionale» sulle controversie che potessero insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e difettava di elementi univocamente sintomatici dell'irritualità, mentre il quesito sottoposto all'arbitro faceva esplicito riferimento ad un lodo con «effetto di sentenza»).

Perizia contrattuale

Le parti deferiscono, secondo le regole del mandato collettivo, ad uno o più soggetti, scelti per la loro **particolare competenza tecnica**, il compito di formulare un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale

Cass., sez. III, 30-06-2005, n. 13954

Con la clausola di arbitraggio, inserita in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, le parti demandano ad un terzo arbitratore **la determinazione della prestazione**, impegnandosi ad accettarla; il terzo arbitratore, a meno che le parti si siano affidate al suo «mero arbitrio», deve procedere con **equo apprezzamento** alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all'**equità contrattuale**, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell'**equilibrio mercantile** tra prestazioni contrapposte e di **perequazione degli interessi economici in gioco**; pertanto l'equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a **criteri obiettivi, desumibili dal settore economico** nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell'arbitro sia viziata da **iniquità o erroneità manifesta**, il che si verifica quando sia ravvisabile **una rilevante sperequazione** tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l'attività dell'arbitratore; anche la **perizia contrattuale**, che ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro **particolare competenza tecnica**, il compito di formulare **un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale**, costituisce fonte di integrazione del contratto, ma essa si distingue dall'arbitraggio perché l'arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma **deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici** propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere; ne consegue che **nel caso di perizia contrattuale va esclusa l'esperibilità della tutela tipica prevista dall'art. 1349 c.c.** per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all'arbitraggio, in quanto presuppone l'esercizio di una valutazione discrezionale e di un apprezzamento secondo **criteri di equità mercantile, inconciliabili con l'attività strettamente tecnica dell'arbitro-perito.**

Negoziato di accertamento Cass., 27-09-1993, n. 9727

L'arbitrato libero non postula necessariamente che la composizione della lite abbia natura transattiva con reciproche concessioni, atteso che l'intento delle parti può essere quello di **eliminare l'incertezza in ordine alle contestazioni fra loro insorte, attribuendo agli arbitri il compito di determinare l'esistenza o l'inesistenza, il contenuto o i limiti di un determinato rapporto giuridico**, mediante un negozio di accertamento riconducibile ai mandati e vincolante per i medesimi; pertanto, nell'ipotesi in cui il mandato conferito agli arbitri liberi sia stato circoscritto dalle parti alla determinazione dei confini dei loro fondi, all'apposizione dei termini e all'accertamento delle superfici delle aree comuni e di quelle di proprietà esclusiva, si è al di fuori dello schema della transazione e non è applicabile la disposizione dell'art. 1350 n. 12 c.c. circa la necessità della forma scritta, con la conseguenza che è irrilevante il difetto di sottoscrizione del lodo da parte di uno degli arbitri, sempreché egli abbia partecipato alla redazione dell'atto.

Compromesso (definizione)

Art. 807 c.p.c. *Compromesso*. — Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

È il **contratto** attraverso il quale le parti deferiscono ad arbitri la decisione di una **determinata controversia** tra loro **già insorta**

Compromesso (determinazione dell'oggetto)

Il compromesso deve determinare **a pena di nullità** l'oggetto della controversia, non essendo sufficiente la mera determinabilità dello stesso.

Le parti possono **rimediare all'originario difetto di determinazione dell'oggetto della controversia** mediante un successivo atto scritto, in cui formulano e propongono specificamente i quesiti agli arbitri.

Clausola compromissoria (definizione)

Art. 808 c.p.c. *Clausola compromissoria* — Le parti, **nel contratto che stipulano** o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato.

Convenzione arbitrale (forma)

Forma scritta *ad substantiam*

Anche per l'arbitrato irrituale (art. 808 *ter* c.p.c.)

Contra C. 21139/2004: forma scritta *ad probationem tantum* ex art. 1967 c.c. o *ad substantiam* per i rapporti di cui all'art. 1350 c.c. (diritti reali immobiliari)

Anche per la procura a compromettere (art. 1392)

Convenzione arbitrale (forma)

Art. 807, 2° co., c.p.c.: La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi

Convenzione arbitrale (forma)

Le parti possono validamente stipulare un compromesso o una clausola compromissoria sottoscrivendo, separatamente ed in momenti distinti, **due documenti aventi identico contenuto** (C. 1989/2000) od anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un **documento separato, collegato al primo con *relatio perfecta*** (C. 2256/2007)

Convenzione arbitrale (forma)

FORMAZIONE GIUDIZIALE

La **produzione in giudizio di un documento firmato soltanto dall'altra parte**, nel quale sia inserito un patto compromissorio, determina accettazione di tale patto, se tale produzione provenga da un difensore cui sia stato conferito l'espreso potere di compromettere e sia compiuta per avvalersi del patto medesimo, non per contrastarlo o invalidarlo

Convenzione arbitrale (forma)

FORMAZIONE IN SEDE ARBITRALE ?

La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per **inesistenza**, **invalidità** o **inefficacia** della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile (art. 817, c. 2, c.p.c.)

Convenzione arbitrale (forma)

FORMAZIONE PER *FACTA CONCLUDENTIA*

Sostituzione di una pluralità di clausole compromissorie di identico contenuto, inserite in contratti collegati, con un'unica convenzione d'arbitrato il comportamento della parte convenuta che, dinanzi ad una domanda di arbitrato avversaria formalmente unica anche se fondata sulle più clausole, nomina un solo arbitro

Clausola compromissoria (Specifica approvazione)

Per arbitrato rituale: è vessatoria e va approvata specificamente per iscritto, a pena di nullità, quando sia contenuta in condizioni generali o moduli predisposti da uno dei contraenti ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Per arbitrato irrituale o perizia contrattuale: non deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria e, pertanto, non è vessatoria ex artt. 1341 e 1342 c.c. (C. 11876/2007)

Clausola compromissoria (società)

Non occorre specifica sottoscrizione per gli atti costitutivi e gli statuti di società o associazioni, stante la natura plurilaterale di tali contratti con comunione di scopo

Clausola compromissoria (società)

art. 34, d.lgs. 5/2003

- Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie. — 1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, **a pena di nullità**, il potere di nomina di tutti gli arbitri a **soggetto estraneo** alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
 3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
 4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.
 5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
 6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

STATUTO : CLAUSOLA COMPROMISSORIA VALIDA ?

Qualsiasi controversia avente ad oggetto i rapporti sociali che dovessero insorgere fra i soci e la società che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale o nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e liquidatori, o dai medesimi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Due di essi saranno nominati dalle parti, mentre il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale, sarà nominato d'accordo dai primi due. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro entro venti giorni dalla nomina dell'ultimo dei primi due arbitri, come se pure non venisse nominato il secondo arbitro, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto in conformità agli articoli 806 ss. c.p.c.

Clausola compromissoria (nei contratti con i consumatori)

Art. 33 lett. t) Cod. cons. (d.lgs. 206/2005)

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

t) sancire a carico del consumatore... deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria...

Clausola compromissoria (nei contratti con i risparmiatori)

art. 6, d.lg. 179/2007

6. Clausola compromissoria. — 1. La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e attività di investimento, compresi quelli accessori, nonché i contratti di gestione collettiva del risparmio, è vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta.

Clausola compromissoria (nei contratti con i consumatori)

Corte giustizia, 26-10-2006, n. 168/05

La direttiva del consiglio 5 aprile 1993 n. 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa implica che un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione di un lodo arbitrale, rilevi la nullità dell'accordo arbitrale ed annulli il lodo, nel caso ritenga che tale accordo contenga una clausola abusiva, anche qualora il consumatore non abbia fatto valere tale nullità nell'ambito del procedimento arbitrale, ma solo in quello per l'impugnazione del lodo.

Convenzione arbitrale (interpretazione)

Il compromesso e la clausola compromissoria debbono essere interpretati secondo le **regole di ermeneutica contrattuale poste dagli artt. 1362 ss. c.c. (C. 14972/2007)**.

Normalmente è una *quaestio facti* riservata al giudice di merito. Tuttavia, ove la **qualificazione** di un **patto** e l'**attribuzione** di una determinata **controversia** alla cognizione di **arbitri rituali** siano **finalizzate** a determinare una deroga alla competenza dell'a.g.o. o l'**ammissibilità dell'impugnazione per nullità**, la **Cassazione** non si arresta a un controllo estrinseco e di legittimità della pronuncia del giudice di merito, ma, limitatamente agli atti già acquisiti al giudizio, può procedere alla diretta lettura della clausola e compiere **indagini e valutazioni di fatto**, concernenti l'esistenza e l'interpretazione del patto (C. 14972/2007; C. 7649/2007)

Convenzione arbitrale (interpretazione)

808-quater. *Interpretazione della convenzione d'arbitrato.* — Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale **si estende a tutte le controversie** che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Contra in precedenza Cass. 22841/2007: Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale dello stato, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale

Convenzione arbitrale (contratti collegati)

Cass. civ., sez. I, 07-02-2006, n. 2598.

È da escludersi che, tramite la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e il deferimento agli arbitri si estendano a controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al contratto principale, cui accede la predetta clausola

Ora, a fronte del disposto dell' art. 808 quater e del criterio dallo stesso desumibile della "**unicità del rapporto**" ai fini della interpretazione della convenzione arbitrale, il dubbio sull'interpretazione di quest'ultima deve ormai sciogliersi nel senso di ricomprendere nel suo ambito oggettivo **tutti i contratti collegati**, tutte le volte in cui la pluralità degli stessi non escluda che ci si trovi dinanzi ad **un'unica operazione economico-giuridica**, tale da dare origine ad un unico rapporto contrattuale tra le stesse parti

Autonomia della clausola compromissoria

Art. 808, c. 2, c.p.c.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata **in modo autonomo** rispetto al contratto al quale si riferisce.

La **nullità del contratto** al quale si riferisce e nel quale è eventualmente inserita la clausola compromissoria non comporta anche la nullità della clausola, se il vizio di nullità non è ad essa comune (*contra* C. 8222/2000 per l'irrituale

Convenzione arbitrale (efficacia)

808-quinquies. *Efficacia della convenzione d'arbitrato.* — La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.

Ove peraltro il procedimento arbitrale si concluda con un lodo nel quale gli arbitri dichiarino di non poter decidere nel merito la controversia in ragione della **manca di una valida convenzione compromissoria** o dell'**estraneità al patto compromissorio della controversia sottoposta ad arbitrato**, e le parti non impugnino sotto tale profilo il lodo, appare evidente che nessuna di esse potrà in seguito, dinanzi all'autorità giudiziaria, invocare la medesima convenzione arbitrale, o comunque eccepirne l'esistenza relativamente alla controversia o alle controversie che gli arbitri abbiano invece ritenute alla stessa estranee

Convenzione arbitrale (efficacia)

Estinzione e inefficacia della clausola per **rinuncia** desumibile dal comportamento delle parti: *quaestio voluntatis*.

Non basta però la mancata proposizione di *exceptio compromissi*

Ipotesi tipizzate: litisconsorzio necessario, mancato versamento anticipazioni

Limiti oggettivi della convenzione arbitrale

806. Controversie arbitrabili. — Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale

Art. 808-bis c.p.c. - Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie **future** relative a uno o più **rapporti non contrattuali determinati**. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'art. 807.

Chiara differenziazione tra il **compromesso su controversie già insorte** e la **convenzione di arbitrato su liti future** relative ad un determinato rapporto

Capacità e legittimazione a compromettere

La capacità di stipulare il **patto compromissorio** spetta a colui che ha la capacità di disporre del relativo diritto controverso, essendo stato abrogato l'art. 807, c., 3, c.p.c., secondo cui "al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione"

Il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria (art. 808, ult. frase, c.p.c.)

Nel nuovo sistema **la capacità di compromettere in arbitri coincide con il "potere di disporre in relazione al rapporto controverso"**

Pluralità di parti e arbitrato (art. 816 *quater* c.p.c.)

Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre **si scinde** in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di **litisconsorzio necessario**, l'arbitrato è improcedibile.

Efficacia *ultra partes* della convenzione arbitrale

Le **parti del patto compromissorio** non coincidono necessariamente con le parti del giudizio arbitrale, non soltanto perché non sempre il giudizio arbitrale vede coinvolti tutti i soggetti vincolati da un accordo compromissorio plurilaterale, ma anche perché l'efficacia del vincolo compromissorio può estendersi a **soggetti diversi dagli originari compromittenti**.

Convenzione arbitrale e fallimento

Cass. civ., sez. III, 08-09-2006, n. 19298.

Il compromesso per arbitrato, anche irrituale, costituisce un atto negoziale riconducibile, nella sostanza, all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell'interesse anche di terzi, cosicché, stipulata la relativa convenzione in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti, esso non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista oltre che per il conto corrente, la commissione ed anche per il mandato dall'art. 78 l.fall., non operando tale *regula iuris*, nell'ipotesi di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, con conseguente **efficacia ed opponibilità** del lodo nei confronti della curatela e, per essa, dell'eventuale assuntore del successivo concordato fallimentare.

Salvaguardia **par condicio creditorum**

art. 83-bis l. fall. e art. 192 CCI: Clausola arbitrale. — 1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è **sciolto** a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito

Arbitrato (rituale) e P.A.

Cass. civ., sez. un., 16-04-2009, n. 8987.

Benché la p.a., nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché l'amministrazione è comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo agire deve in ogni caso ispirarsi; ne consegue che alla stessa è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti di appalto conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta.

Arbitrato e P.A.

Art. 12 c.p.a. (d.lgs. 104/2010)

Rapporti con l'arbitrato. — 1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Arbitrato e P.A.

art. 3, l. 244/2007

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti